

Allegato A alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATE ALL'ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 31 DELLA DELIBERA 236/01/CONS.

Art. 1.

Dopo il Titolo IV del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione adottato con delibera 236/01/CONS e' inserito:

titolo IV bis - Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

Art. 25-bis

Istituzione della sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione

1. E' istituita la sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti nel territorio italiano.

Art. 25-ter

Campo di applicazione

1. Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio italiano i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni di cui al successivo art. 25-quater i soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V.

3. Con successivi provvedimenti sono individuate le modalita' di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 25-quater

Modalita' di comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercitate in conformita' all'allegato «TEC», suddivisi in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodiffusione sonora digitale (RD1).

2. I soggetti di cui all'art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli gia' parzialmente comunicati in occasione dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformita' all'allegato «AMM».

3. I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti, aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio ispettivo e registro - Centro direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro il 15 novembre 2006 su supporto informatico e cartaceo, unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato.

4. Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

5. Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all'Autorita' entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.

6. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.

Art. 25-quinquies

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilita' penale in ordine alla non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Titolo IV bis, l'inosservanza da parte dei soggetti di cui all'art. 25-ter, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 25-quater comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

----> Vedere Allegato da pag. 59 a pag. 81 della G.U. <----